f

COMUNE DI RIPOSTO

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr._____del _____

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI RIPOSTO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza -compresi gli impianti installati presso gli edifici scolastici- gestiti ed attivati, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Riposto.
   Tali impianti sono:
   - fissi collegati alla centrale operativa della Polizia Locale;
   - con postazioni mobili indipendenti dalla centrale operativa della Polizia Locale da attivare "a rotazione" in varie zone ai fini della lotta contro l'abbandono incontrollato di rifiuti e la formazione di situazioni di degrado ambientale (discariche abusive), costituite da telecamere in installazione su palo o parete con registrazione di immagini e dati e il cui trattamento sarà eseguito dalla Polizia Locale ovvero da società specializzate nel campo della sicurezza e videosorveglianza che assicurino il pieno rispetto dei principi cardine che reggono l'intera normativa in materia di privacy. Il sistema di videosorveglianza, in ogni caso, può essere ulteriormente potenziato con telecamere mobili nascoste su veicoli attrezzati allo scopo (ciò anche al fine di individuare i trasgressori e irrogare le previste sanzioni amministrative o, per le aziende e le ditte che scaricano abusivamente i rifiuti, la sanzione èdi natura penale).
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza tramite dispositivi atti a trasmettere/ricevere le immagini via cavo, wifi, bluetooth o trasmissione dati telefonici.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Riposto nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal "Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679" (di seguito GDPR), relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, nonché del D.Lgs. 51/2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, dall'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, dalla circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471 e dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito in L.n. 38/2009, ed in particolare dall'art. 6.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
   a. per "archivio", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
   b. per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
   c. per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
   d. per "titolare", il Comune di RIPOSTO e, quale suo organo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi del trattamento dei dati personali, il sindaco pro tempore;
   e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
   f. per "autorizzati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
   g. per "interessato", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
   h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
   i. per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
   j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
   k. per “videosorveglianza”, il sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
   l. per “videocontrollo”, il sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone limitate;
   m. per “centrale di videocontrollo e/o videosorveglianza”, il sistema centralizzato dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici;
   n. per “sistema di videosorveglianza”, la sequenza di componenti e apparati di natura hardware e software, aventi quale obiettivo la raccolta, la registrazione, la visualizzazione e la trasmissione di immagini provenienti da apparati di ripresa installati su supporti;
   o. per “telecamera”, l’apparecchiatura elettronica fissa o amovibile per la ripresa e la trasmissione di immagini;
   p. per “videocamera”, l’apparecchiatura elettronica portatile per la ripresa e la trasmissione di immagini;

q. per “telecamera per la tutela ambientale”, uno strumento elettronico mobile la cui ubicazione può essere di volta in volta modificata installato in modo da essere difficilmente individuabile, che permette di acquisire registrazioni foto e video anche in condizioni di luminosità ridotta, anche mediante sensori di movimento.

Art. 3 - Finalità del regolamento

1. Le norme del presente regolamento sono indirizzate a che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone.
2. Le norme del presente regolamento sono indirizzate, altresì, ai sistemi installati presso gli edifici scolastici, configurati al fine di eliminare o, comunque, ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione e al loro diritto all’educazione.
3. Le norme del presente regolamento sono indirizzate, infine, agli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale.
4. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Il trattamento, inoltre, avviene nel rispetto dei principi di “Privacy by design” e “Privacy by default” ai sensi dell’art. 25 del GDPR.

Art. 4 - Finalità del trattamento e base giuridica

1. La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5 del GDPR e, in particolare, sul principio di liceità in base al quale il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando il trattamento avviene sulla base di una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento ed è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati. Devono essere rispettati, in particolare, i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti:

   - Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Locale di Riposto sono investiti in ossequio al disposto di cui all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati;
   - Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
   - Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, è evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati in quanto altre misure sono state valutate insufficienti o inattuabili. La proporzionalità è valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
   - Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita

la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza urbana.

2. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:
   a) a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale, commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
   b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
   c) al controllo di determinate aree, specialmente quelle vicine a plessi scolastici, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione (bambini, giovani e anziani), garantendosi, nel contempo, un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
   d) al monitoraggio del traffico e all'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico, per una più corretta gestione della mobilità urbana o per statistiche sullo stesso;
   e) all'utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
   f) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta, al fine di permettere di intervenire tempestivamente per accertare e contestare le infrazioni in materia;
   g) al monitoraggio di situazioni critiche in caso di calamità, ai fini di protezione civile;
   h) a costituire supporto informativo di ausilio per gli agenti della forza pubblica per tutti i comportamenti posti in violazione della normativa penale e amministrativa punitiva comportante procedimento sanzionatorio di ufficio.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
4. La Videosorveglianza presso gli edifici scolastici è finalizzata a garantire la tutela dell'edificio e dei beni scolastici da atti vandalici, furti e, quale misura complementare, ai fini della tutela della sicurezza all'esterno delle singole strutture (es. prevenzione di fenomeni di spaccio di droga nei pressi delle scuole, tutela dei minori da terzi malintenzionati, garantire la pubblica sicurezza nelle zone frequentate da minori, etc.) e garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza del personale scolastico o degli studenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'istituto, sia con riferimento alle abitudini personali.
   L'impianto di Videosorveglianza è attivato solo in quanto altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi sono state ritenute insufficienti o inattuabili e, quando adottate, non hanno comunque impedito il perpetrarsi di reati e atti vandalici o reati da parte di terzi.
5. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che il Comando di Polizia Locale svolge quotidianamente.

Art. 5
Caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza, trattamento e conservazione dati

1. I sistemi di raccolta dei dati oggetto di trattamento che possono essere utilizzati dal comune sono:
   a. videosorveglianza tramite telecamere fisse e/o mobili;
   b. videosorveglianza tramite fotocamere modulari (fototrappole);
   c. videoriprese con riconoscimento targhe per controlli di polizia stradale e rilievi di violazioni;
   d. telecamere indossabili o a bordo di auto di servizio (bodycam e dashcam);
   e. telecamere dotate di funzionalità di lettura targhe;
   f. telecamere mediante impiego di droni da parte della Polizia locale.

2. La videosorveglianza tramite telecamere fisse viene effettuata attraverso riprese video da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate agli apparati nel Comando di Polizia Locale che provvedono a digitalizzare e conservare i filmati anche su cloud in accordo con il presente regolamento. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
4. I dati raccolti dalle fototrappole e dalle bodycam/dash cam vengono riversati su server nel Comando di Polizia Locale e seguono poi una gestione analoga a quella dei video.
5. In relazione a tutti i sistemi descritti, i dati, compresi quelli relativi alle targhe, vengono conservati per un periodo non superiore ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nel caso in cui si debba rispondere ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria o fatte salve esigenze di ulteriore conservazione. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
6. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Comandante ed al personale della Polizia Locale autorizzato.
7. Specificità per Bodycam (videocamere indossabili) e Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio):
   a) La Bodycam è una videocamera indossabile per la raccolta di elementi utili a supportare le notizie di reato o poter ricostruire fatti illeciti da comunicare all'Autorità Giudiziaria, che emergono durante l'attività istituzionale della Polizia Locale.
   b) La dash cam è un dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza dei veicoli al fine di riprendere gli eventi che accadono all'esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto.
   c) Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare tali apparati per motivi di ordine pubblico, per i servizi a maggior rischio operativo, per documentare dinamiche di sinistri che coinvolgono il veicolo di PL su cui è installata, per documentare attività di polizia giudiziaria e attività di polizia stradale, nonché per la sicurezza degli Operatori di PL in occasione delle predette attività di servizio.
   d) L'utilizzo di tali dispositivi video (bodycam e dashcam) in ambito lavorativo deve rispettare, oltre ai principi generali sul trattamento dei dati (art. 5 del Regolamento UE 2016/679), anche quanto stabilito dalla disciplina in materia di controlli a distanza, come requisito di liceità del trattamento (art. artt. 5, par. 1, lett. a), 6, lett. c) ed e), 88, del Regolamento, nonché art. 114 del D.Lgs. 196/2003). In particolare, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio (art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal d. lgs. 14 settembre 2015, n. 151).
   e) Con parere preventivo del Garante della Privacy del 31/7/2014 sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei dispositivi dash cam il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.Lgs. 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria". In tali ipotesi, salva l'attivazione automatica in caso di sinistro, spetta al capopattuglia (grado o anzianità di servizio) disporre l'attivazione del dispositivo, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre la criticità. Il medesimo dispone la cessazione delle riprese, che potranno essere riattivate ogni qualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità. Al termine del servizio, nella ipotesi di eventuale registrazione video, gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affidano la documentazione video realizzata al Comando.

f) Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso dì effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni dianzi descritte. In particolare, l'uso delle Dashcam viene valutato caso per caso e avviene in base ai parametri sotto indicati:

- il trattamento dei dati viene effettuato al solo scopo di documentare un incidente (con divieto di pubblicazione online o diffusione dei video), verificare un illecito amministrativo e/o penale ovvero l'aggressione al pubblico ufficiale;

- l'angolo di ripresa della registrazione dello spazio pubblico (es. la strada) deve essere limitato al minimo possibile, nonché inclinato "verso il basso";

- la risoluzione della telecamera deve essere la più bassa possibile, in modo che solo una piccola area intorno al veicolo sia chiaramente visibile, mentre le persone o i veicoli più lontani devono risultare sfocati;

- la registrazione deve essere limitata al minimo necessario;

- i dati devono essere conservati attraverso l'utilizzo di meccanismi di cifratura;

- la registrazione deve avere sovrascrittura automatica quando non si verificano incidenti.

g) Le riprese non salvate vengono eliminate ogni volta che il dispositivo viene spento.

h) A bordo del veicolo in uso all'organo di polizia ove è attiva la dash cam viene posizionato apposito avviso/cartello -modello semplificato di informativa "minima" - in ordine al trattamento dei dati personali.

i) Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente devono essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso dì effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni in precedenza descritte.

8. Specificità per fototrappole

a) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema delle fototrappole, che osserverà le seguenti finalità:

• prevenire e reprimere eventuali atti di abbandono di rifiuti;

• accertare e reprimere gli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché rispettare la normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti;

• rilevare gli illeciti amministrativi ai fini dell'attività di prevenzione, controllo e irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;

• acquisire le prove.

b) Le finalità istituzionali del suddetto sistema di foto trappole sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche intervenute e dalla L.R. n. 17/1990, nonché dal D.Lgs. n. 152/2006 "Testo unico dell'ambiente", dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti e da Ordinanze Sindacali relative all'adozione di misure adeguate a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ed il degrado urbano.

c) Il sistema delle fototrappole comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle fototrappole, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. L'impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole, in quanto le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.

d) Il termine massimo per la conservazione di detti dati è limitato ai sette giorni successivi all'acquisizione della memoria esterna dell'apparecchio, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione e comunque conformemente a tutto quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa sovraordinata. In particolare, le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo

strettamente necessario a gestire eventuali contestazioni, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

e) Le fototrappole sono posizionate nelle zone oggetto di monitoraggio, previamente individuate dal Comune di Riposto. L'individuazione di zone ulteriori rispetto a quelle originariamente oggetto di monitoraggio è di competenza del Comune di Riposto. Lo spostamento e il montaggio della fototrappola dovranno essere effettuati esclusivamente dai soggetti nominati autorizzati al trattamento dati o sotto la diretta sorveglianza degli stessi.
f) Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.
g) Nel raggio d'azione della singola fototrappola, qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs. n. 51/2018 per l'accertamento di reati ambientali che esimono il Comune dall'obbligo di informazione, saranno posizionati in modo chiaramente visibili appositi cartelli (c.d. "informativa breve") per gli utenti frequentatori di dette aree su cui è riportatala seguente dicitura: "Area videosorvegliata La registrazione è effettuata dal Comune di Riposto come finalità: tutela del patrimonio, sicurezza e contrasto all'abbandono illecito di rifiuti."
h) Il posizionamento della fototrappola dovrà essere coerente con il posizionamento dell'informativa breve, secondo le indicazioni appositamente previste per quest'ultima. Le fototrappole devono essere orientate in modo tale da riprendere solo ed esclusivamente il sito in cui avvenga il deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose, onde evitare la ripresa di aree non oggetto di attività illecita.

9. Specificità per dispositivi per rilevazione di violazioni al Codice della Strada:
   a) Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.
   b) L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
   c) In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
      c1. gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
      c2. le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del D.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
      c3. le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
      c4. le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore

conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

c5. le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

c6. in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo;

c7. informativa in ordine al trattamento dei dati personali: fatte salve disposizioni normative vigenti (come, ad es., in caso di rilevamento a distanza dei limiti di velocità) che dettano specifiche modalità di informazione agli utenti, in altre ipotesi, l'informativa del controllo in atto agli interessati può essere fornita mediante ogni strumento appropriato, compreso apposito avviso/cartello -modello semplificato di informativa "minima"- a debita distanza prima del posto di controllo o anche posizionato su altro veicolo in uso all'organo di polizia, con rinvio all'informativa completa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sul sito web istituzionale del comune;

c8. qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, il comune dovrà rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (art. 3 d.P.R. n. 250/1999).

CAPO II
ACCESSO AI DATI

Art. 6 - Soggetti

1. Titolare del trattamento relativo ai servizi di videosorveglianza è il Comune di Riposto nella persona del Sindaco pro tempore che, con proprio atto, individua e nomina i Designati interni di specifici compiti e funzioni relative al trattamento.
2. Designato interno per la gestione e il trattamento dei dati relativi al sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., è il Comandante della Polizia Locale in servizio. Lo stesso può delegare ad altri soggetti autorizzati al trattamento.
3. Il Designato:
   - si attiene alle istruzioni impartite dal titolare e impartisce disposizioni agli autorizzati vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date;
   - custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici di registrazione, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi;
   - nomina il personale autorizzato al trattamento (soggetti che elaborano materialmente i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Designato).
4. Il Designato vigila sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune di Riposto e alle altre eventuali disposizioni impartite, in sede di autorizzazione ministeriale all'installazione ed esercizio degli impianti, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
5. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, il cittadino potrà

rivolgersi al Designato, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n° 501 o al Responsabile della Protezione dei Dati del Comune.

Art. 7 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza e Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR

1. Il Designato nomina gli autorizzati al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. Tali autorizzati andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata ai dipendenti della Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Tra gli autorizzati possono essere designati, con atto di delega del Designato, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
7. Gli autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Referente il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. In particolare, gli incaricati devono:
   - per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
   - conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
   - mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
   - custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
   - evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
   - mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
   - conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
   - fornire al Referente ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.
8. Il Designato è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.
9. Qualora il trattamento relativo ai sistemi di videosorveglianza debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, questi individua mediante atto scritto gli eventuali responsabili del trattamento di dati

personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, eventualmente integrando l'accordo già sottoscritto per altri trattamenti. Il responsabile del trattamento dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento, ivi incluse le disposizioni di cui al presente regolamento, e ha il compito di:

- adottare le misure di sicurezza e gli interventi disposti dal titolare del trattamento;
- informare prontamente il titolare in merito a tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e trattamento dei dati personali, quali a titolo esemplificativo eventuali richieste del Garante, reclami, ricorsi, etc.;
- vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli autorizzati al trattamento;
- custodire i monitor e le apparecchiature del sistema di videosorveglianza;
- adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali e/o archivi della videosorveglianza sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle previste, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Inoltre, considerato che il trattamento di dati personali relativo alla videosorveglianza avviene mediante la gestione di sistemi informatizzati, al responsabile del trattamento viene assegnata la funzione di Amministratore di Sistema, ai sensi del Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" e successive specifiche integrazioni. A tal proposito, il titolare del trattamento potrà richiedere al responsabile del trattamento di ricevere i dati di contatto del soggetto autorizzato ad effettuare le attività di trattamento relative alla videosorveglianza, con funzioni di Amministratore di Sistema.

L'accordo per il trattamento tra il titolare ed il responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, è sottoscritto in duplice copia, delle quali una viene conservata a cura del titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è chiamato a vigilare sul rispetto, da parte del responsabile del trattamento, delle disposizioni di cui al presente Regolamento ed alle istruzioni operative impartite al medesimo responsabile. Periodicamente, ovvero con cadenza almeno annuale, il titolare ed il responsabile procedono a verificare la definizione dei dati cui gli addetti al trattamento sono autorizzati ad accedere e dei trattamenti che sono autorizzati a porre in essere, al fine di verificare eventuali modifiche tali da richiedere l'aggiornamento della documentazione sopra citata. Le disposizioni di cui sopra, si applicano anche ad eventuali soggetti incaricati della gestione e/o della manutenzione del sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito al Comandante del Corpo di Polizia Locale e agli eventuali autorizzati al trattamento individuati.
2. Il sistema è configurato in maniera tale che il Designato e ogni autorizzato accedono al servizio con una propria password individuale al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che sarà conservato per la durata di anni uno.
4. Per i sistemi mobili/modulari si rimanda alle prescrizioni di cui all'art.5, co. 7, 8 e 9, del presente regolamento.

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso ai monitor è consentito solamente, oltre al Sindaco, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso ai monitor solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale.
4. Il Designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli autorizzati del trattamento di cui al presente regolamento garantiscono il puntuale rispetto delle

istruzioni e la corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
   a. trattati in modo lecito, trasparente e secondo correttezza;
   b. raccolti e registrati per le finalità indicate e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
   c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
   d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso, salve eccezioni di legge, pari al periodo di tempo massimo di 7 giorni;
   e. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.
2. I dati personali sono ripresi attraverso i sistemi di videosorveglianza di cui sopra installati sul territorio comunale e nei pressi degli edifici scolastici. In quest'ultimo caso l'utilizzo di tali sistemi rispetta il principio di stretta indispensabilità, in quanto le riprese sono circoscritte alle sole aree interessate (aree esterne e/o perimetrali degli edifici) e dirette a tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici, furti o prevenire situazione di pericolo per i cittadini e minori. La presenza degli impianti è opportunamente segnalata con cartelli e, per le riprese che riguardano l'esterno degli edifici scolastici, l'angolo visuale delle telecamere viene opportunamente delimitato.
3. Le videocamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I video e le immagini delle unità di ripresa fisse, compresi i sistemi installati presso gli edifici scolastici, saranno inviati al CED (o al DVR custoditopresso le sedi degli Istituti scolastici interessati) o altro sistema di gestione informatica che ne garantirà la trasmissione delle immagini ai monitor della Polizia Locale. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.
4. L'impiego di ogni sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento secondo le finalità previste dal presente regolamento. Pertanto, le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso il Comando di PL, anche nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio (supporto per telecamera fissa che può ruotare contemporaneamente in senso orizzontale e verticale) da parte degli operatori e degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici e non è ammesso nelle proprietà private.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali e gli operatori non effettueranno riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
4. I segnali video e le immagini delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso il Comando di Polizia Locale ed eventualmente resi accessibili alle Forze dell'Ordine abilitate presenti sul territorio comunale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su strumenti informatici di titolarità del Comune di Riposto.
5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.4.
6. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
7. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informativa

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine nei siti in cui sono posizionate le telecamere, in prossimità degli impianti di videosorveglianza fissi, l'Ente provvederà ad affiggere una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dalla normativa vigente secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e di seguito riportata:

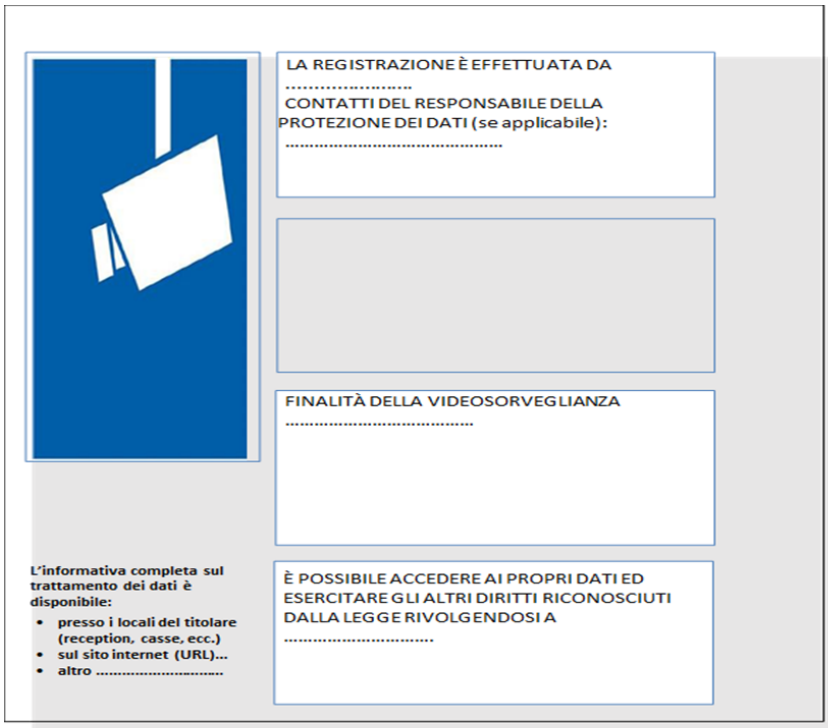

2.

3. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.
4. L'Ente si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con

l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

5. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
6. L'informativa integrale è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione dedicata alla videosorveglianza e disponibile presso gli uffici comunali.

Art. 13 - Individuazione delle zone da videosorvegliare

1. Compete alla Giunta Comunale, su indicazione del Comandante della Polizia Locale (in qualità di Designato), adottare un atto di individuazione iniziale e/o ad integrazione delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza fissa.
2. Compete al Designato l'individuazione dei siti da sottoporre a videosorveglianza con i sistemi mobili/modulari.

Art. 14 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Designato o il personale autorizzato provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Comandante di Polizia Locale.

Art. 15 - Valutazione d'impatto privacy (Data Protection Impact Assessment)

1. Il Sindaco del Comune di Riposto (nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali) e il Comandante della Polizia Locale (nella sua qualità di designato interno preposto alla gestione del sistema di videosorveglianza) adempiono agli obblighi di valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del Regolamento UE 2016/679.
2. I trattamenti devono essere sottoposti a valutazione d'impatto se rientrano anche nei casi specificatamente previsti dal Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana ("Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679", doc. web n. 9058979).

Sezione II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali e ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti; in particolare, in relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
   a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
   b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
   c. di ottenere, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
   c1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e

la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

c2. l'informazione relativa alle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

c3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati (nei casi previsti), compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un rimborso spese, equivalente ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare (per il tramite del Designato) o al Responsabile della Protezione dei Dati, anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
6. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

Art. 17 - Procedura per l'accesso alle immagini

1. L'accesso ai dati registrati, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

   - al Referente e ai soggetti autorizzati;
   - alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
   - alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
   - all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta.

3. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Designato (Comandante della Polizia Locale), corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità.
4. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

5. Il Referente accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.
6. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, previo consegna di idoneo supporto magnetico, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo pagamento dei diritti previsti nonché oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.
7. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
9. Il Designato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
10. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
11. La Giunta Comunale quantificherà (ai sensi dell'art. 15, par. 3, del Regolamento UE 2016/679), con propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.
12. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

    La data e l'ora dell'accesso;
    L'identificazione del terzo autorizzato;
    I dati per i quali si è svolto l'accesso;
    Gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
    Le eventuali osservazioni dell'incaricato;
    La sottoscrizione del medesimo.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI
LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ' DEI DATI

Art. 18 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso i locali della Polizia Locale o presso il CED, dove sono custoditi i dispositivi di registrazione. Alla sala possono accedere esclusivamente il Designato e i soggetti espressamente autorizzati.

2. I dati sono protetti da adeguate e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, i dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
   a. la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
   b. il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
   c. la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Per maggior sicurezza verrà privilegiato l'utilizzo di videoregistratori che impediscono la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
4. Nel caso i supporti di registrazione (hard disk o altre memorie fisiche) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.
5. Devono essere adottate ulteriori specifiche misure tecniche e organizzative che consentano di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
   a. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e autorizzati al trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
   b. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
   c. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
   d. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
   e. gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo.
6. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Comune terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 19 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 20 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di RIPOSTO a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento, nei limiti dell'art. 3-ter del D.Lgs. 196/2003. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Divieti e prescrizioni

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e ss.mm.ii. a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere devono permanentemente mantenere un livello di ingrandimento tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone edi qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione, salvo nelle ipotesi indicate nel presente Regolamento.
2. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o dell'intervento della protezione civile, il Designato provvederà a darne immediata comunicazione agli organi della Polizia Giudiziaria o della Protezione Civile perché pongano in atto gli opportuni interventi sul territorio.
3. In caso di reato o di situazioni di pericolo, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente paragrafo, il Designato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
4. E', comunque, assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie delle quali si viene a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.
5. E', altresì, vietato riprendere ed utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n°300 (Statuto dei Lavoratori), ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
6. E' comunque vietato inquadrare le abitazioni private, anche attraverso puntamento diretto o indiretto degli ingressi, dei balconi, delle finestre.

Art. 22 - Tutela

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e loro ss.mm.ii..
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 4-5 della L.R. n. 7/2019), è il Designato interno di specifici compiti e funzioni relativi al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6, ovvero gli eventuali altri soggetti autorizzati al trattamento per delega del Designato.

Art. 23 - Modifiche regolamentari

1. Ogni modifica al presente Regolamento, così come gli aggiornamenti di natura normativa non automaticamente applicabili e quelli riguardanti l'ampliamento del sistema di videosorveglianza, sono approvati con delibera di Consiglio Comunale, da pubblicarsi sul sito istituzionale.
2. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 24 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune.

Art. 25 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.
2. Dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in materia precedentemente approvata ed in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.